

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1997, n. 116.**  
**Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento**  
**del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la**  
**rete unitaria della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo**  
**17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;  
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;  
Visto l'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale stabilisce, tra l'altro, che con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione;  
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a  
il seguente regolamento:

Titolo I

Definizioni e compiti

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per Autorita', l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- b) per Centro, il Centro tecnico previsto dall'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) per Rete, la Rete unitaria della pubblica amministrazione;
- d) per amministrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
- e) per soggetti che utilizzano la rete, le amministrazioni di cui alla lettera d) e gli altri soggetti pubblici e privati che ne hanno titolo legale o convenzionale;
- f) per gestore, l'organismo incaricato della prestazione di uno o piu' specifici servizi;
- g) per sicurezza, l'insieme delle misure volte ad assicurare l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza dei dati;
- h) per servizi, servizi relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilita' della rete, regolati dai contratti quadro e dai relativi atti esecutivi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 2.

Compiti del Centro

I. Il Centro tecnico coordina l'attivita' di erogazione dei servizi da parte dei gestori degli stessi, vigila sulla qualita' dei servizi, promuove l'adozione di idonee misure di sicurezza e ne verifica l'attuazione, pianifica l'evoluzione tecnica della Rete, assiste le amministrazioni sotto il profilo

tecnico e della cooperazione applicativa, nonché nella stipula e nella gestione degli atti esecutivi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. A tal fine al Centro spettano i seguenti compiti:

- a) coordinare, analizzare e controllare le prestazioni fornite dai gestori dei servizi ai soggetti che utilizzano la Rete;
- b) promuovere, secondo l'indirizzo dell'Autorità, la realizzazione dei servizi di cooperazione applicativa fra i soggetti che utilizzano la Rete, assistendoli, altresì, nella fase di progettazione esecutiva e di avviamento;
- c) coordinare l'assistenza per la soluzione dei problemi tecnici ed organizzativi nei confronti dei soggetti che utilizzano la Rete nell'ambito dei contratti di fornitura dei servizi;
- d) curare le procedure di certificazione delle chiavi di cifratura ed i sistemi di validazione temporale, secondo le norme tecniche dettate dall'Autorità, anche in conformità alle disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- e) coordinare il piano delle evoluzioni e degli adeguamenti tecnologici della Rete;
- f) approvare i piani di qualità e i relativi manuali, predisposti dai prestatori dei servizi, nel rispetto della normativa tecnica di settore e vigilare sulla loro corretta applicazione;
- g) curare il piano di attivazione dei servizi per i soggetti che utilizzano la Rete, sulla base delle proposte provenienti dagli stessi e d'intesa con i gestori;
- h) predisporre gli schemi degli atti esecutivi di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, provvedendo, altresì, d'intesa con le singole amministrazioni, a definire le specifiche tecniche dei capitolati sulla base delle rispettive esigenze funzionali;
- i) assistere le amministrazioni nell'attività di progettazione volta a potenziare, aggiornare e ristrutturare le proprie reti;
- l) formulare all'Autorità proposte relative alla formazione del personale delle amministrazioni, in relazione all'utilizzazione dei servizi previsti nell'ambito della Rete;
- m) segnalare all'Autorità il verificarsi di circostanze che richiedano l'esercizio dei poteri ad essa spettanti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609;
- n) subentrare all'Autorità nei compiti di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con le modalità indicate all'articolo 8;
- o) assumere ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per rendere effettiva l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete.

## Titolo II

### Organizzazione

#### Art. 3.

##### Direzione e controllo dell'Autorità

1. Nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2, il Centro opera, con autonomia amministrativa, contabile e tecnicofunzionale, sulla base delle direttive e sotto il controllo dell'Autorità.
2. Alle adunanze dell'Autorità, aventi ad oggetto le direttive previste dal comma 1, può essere invitato a partecipare il direttore del Centro, senza diritto di voto.
3. L'Autorità esercita il controllo sulla gestione del Centro, con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi, al loro eventuale scostamento rispetto ai programmi prefissati, nonché all'efficienza e all'efficacia della gestione complessiva.
4. Il Centro presenta all'Autorità, entro il 30 maggio di ogni anno, il piano triennale della propria attività e, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I dati e le notizie in essa contenute, previo esame dell'Autorità, concorrono a formare la relazione annuale, presentata dall'Autorità stessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo

9, comma 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 4.

Il direttore

1. Il direttore del Centro e' nominato dall'Autorita', su proposta del presidente di quest'ultima, tra esperti di adeguata competenza e professionalita'; se dipendente pubblico, e' collocato fuori ruolo per la durata dell'incarico. Sovrintende all'esecuzione delle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, ed e' responsabile del funzionamento del Centro, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, nonche' dei risultati conseguiti. In caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal funzionario responsabile di un'Area di cui all'articolo 5, da lui designato. L'incarico, della durata massima di cinque anni, puo' essere rinnovato o revocato per giusta causa.
2. Con il provvedimento di nomina di cui al comma 1 e', altresì, determinato il trattamento economico, posto a carico del Centro, sulla base delle retribuzioni corrisposte ai dirigenti di aziende industriali.
3. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 e avvalendosi delle strutture di cui all'articolo 5, il direttore:
  - a) provvede alla direzione e gestione del personale;
  - b) predispose annualmente il programma delle attivita' da sottoporre all'approvazione dell'Autorita', nei limiti delle risorse assegnate al Centro con le modalita' previste all'articolo 6, comma 2;
  - c) dispone l'acquisizione dei beni, dei servizi e di quant'altro necessario per l'attuazione del programma e la gestione del Centro, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 5.

Personale e struttura operativa

1. Per il proprio funzionamento, il Centro si avvale di personale in misura non superiore a cinquanta unita', assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato. In tal caso, il contratto non puo' eccedere la durata di cinque anni, rinnovabile alla scadenza.
2. Il personale e' selezionato, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita', da un'apposita commissione, nominata dal presidente dell'Autorita' stessa. Il presidente della commissione e', di norma, scelto tra i magistrati ordinari ed amministrativi, nonche' tra gli avvocati dello Stato.
3. La struttura operativa del Centro si articola in aree operative, individuate con provvedimento del direttore da sottoporre ad approvazione dell'Autorita'. L'articolazione delle aree e' disposta in modo che risultino adeguatamente distribuiti, anche con carattere di flessibilita', i compiti indicati all'articolo 2. In relazione a particolari esigenze che non ammettono soluzioni di continuita', il direttore adotta le misure necessarie per assicurare un servizio continuativo e ininterrotto.

Titolo III

Funzionamento

Art. 6.

Gestione dei fondi

1. Alle spese di funzionamento del Centro si provvede mediante apertura di una contabilita' speciale, da istituirsi a norma dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al "Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127".
2. La contabilita' speciale e' alimentata mediante mandati, commutabili in quietanze di entrata della

stessa contabilita' speciale, tratti sui fondi destinati al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", assegnati al Centro su proposta dell'Autorita', con le modalita' indicate dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, richiamato dall'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Le spese, da effettuarsi nei limiti delle somme assegnate con le modalita' di cui al comma 2, sono disposte dal direttore del Centro o da altro funzionario da lui delegato, sulla base del documento programmatico che fissa, prima dell'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da raggiungere e i criteri di massima che si intendono seguire nello svolgimento delle attivita' istituzionali.

4. Sugli ordini di pagamento emessi dal direttore del Centro, o dal funzionario da lui delegato, e' apposto, prima dell'esecuzione, il visto del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

5. Le somme versate sulla contabilita' speciale, non erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere riportate all'esercizio successivo per effettuare i pagamenti inerenti a spese gia' formalmente programmate, da individuare con provvedimento ricognitivo del direttore prima del termine dell'esercizio.

6. La gestione finanziaria del Centro e' soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti, con le stesse modalita' di assoggettamento al controllo previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, nei confronti dell'Autorita'. A tal fine, il rendiconto del Centro, accompagnato da una relazione illustrativa del direttore, contenente valutazioni sull'attivita' svolta, sugli obiettivi perseguiti e sui risultati raggiunti, avuto riguardo ai costi sostenuti e ai benefici conseguiti, e' trasmesso al presidente dell'Autorita' per l'effettuazione del controllo previsto dall'articolo 3, comma 3, e per il successivo inoltro alla Corte dei conti, unitamente al rendiconto dell'Autorita'.

Art. 7.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, in materia di gestione delle spese del Centro, ivi incluse le procedure contrattuali, limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al regolamento per la gestione delle spese dell'Autorita', adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Centro subentra nei compiti dell'Autorita', inerenti all'assistenza dei soggetti che utilizzano la Rete, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso, individuati in apposito verbale di passaggio di consegne.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1998  
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 8

## N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il testo dell'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e' il seguente:

"19. Presso l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e' istituito un Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorita', per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unita'. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorita' inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilita' gia' destinate al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalita' ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti".

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente:

"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

Puo' inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Puo' concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica".

- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:

"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

- Per il testo dell'art. 17, comma 19, della citata legge n. 127 del 1997 si veda nella nota al titolo.

- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 17, comma 19, della citata legge n. 127 del 1997 si veda nella nota al titolo.

- Il testo del comma 1 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 è il seguente:

"1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo".

- Il testo dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

"Art. 15. - 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni".

Note all'art. 2:

- Per il testo dell'art. 15, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997 si veda nella nota all'art. 1.

- Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609 (Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione), è il seguente:

"Art. 12 (Composizione e risoluzione dei contrasti operativi). - 1. Ove tra due o più amministrazioni anche in esito alla conferenza dei servizi di cui all'art. 14 da legge 7 agosto 1990, n. 241, insorgano contrasti operativi in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione,

gestione, mantenimento di sistemi informativi automatizzati, l'Autorita' notifica alle amministrazioni in contrasto l'apertura di un'apposita istruttoria.

2. Entro quindici giorni dall'apertura dell'istruttoria, l'Autorita' convoca i dirigenti responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni in contrasto, affinche' esponano le ragioni delle scelte divergenti. L'Autorita' puo' sentire anche i Ministri, ovvero i titolari degli organi di governo degli enti pubblici, nonche' i rappresentanti legali delle imprese interessate, esperti ed altri soggetti che la stessa Autorita' ritenga opportuno convocare.

3. A seguito delle audizioni previste al comma 2, l'Autorita' indica per iscritto i modi di composizione del contrasto. Ove le amministrazioni non si adeguino alle indicazioni dell'Autorita', quest'ultima formula al Presidente del Consiglio dei Ministri una proposta per la soluzione definitiva del contrasto".

- Per il testo dell'art. 17, comma 19, della citata legge n. 127 del 1997 si veda nella nota al titolo.

Nota all'art. 3:

- Il testo del comma 4 dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993, e' il seguente:

"4. L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attivit  svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento".

Note all'art. 6:

- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), e' il seguente:

"1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilit  speciali, in deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, puo' essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entit  dei relativi finanziamenti.

2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilit  speciale stabilisce la durata massima della contabilit  stessa.

Il decreto e' comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione".

- Per il testo dell'art. 17, comma 19, della citata legge n. 127 del 1997 si veda nella nota al titolo.

- Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400 (Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonche' delle spese di funzionamento dell'Autorita' per l'informatica), e' il seguente:

"2. E' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1996, di lire 50.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1998, per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonche' dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, si provvedera' ad assegnare alle amministrazioni interessate alle fasi di attuazione del progetto, nonche' all'Autorita' medesima, le

somme di volta in volta necessarie.

3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio".

- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769 (Regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione), e' il seguente:

"Art. 15 (Rendiconto e controllo della gestione). - 1. Entro trenta giorni dal termine dell'esercizio, il servizio amministrazione e contabilita' predispone il rendiconto delle spese impegnate e di quelle pagate, distinte per categorie, da sottoporre all'approvazione dell'Autorita'.

2. Il rendiconto e' strutturato in due sezioni, ciascuna comprendente i dati contabili pertinenti ad una contabilita' speciale. A loro volta, le sezioni sono articolate funzionalmente sulla base dei programmi e degli obiettivi indicati all'art. 3, in modo da consentire un adeguato controllo di gestione ed una corretta programmazione finanziaria dell'azione dell'Autorita', occorrendo, anche in corso di esercizio.

3. Nei successivi trenta giorni, il rendiconto approvato, accompagnato da una relazione illustrativa del Presidente e' trasmesso, per il tramite della Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti per il controllo previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

4. La relazione illustrativa di cui al comma 2 contiene, in particolare, valutazioni in ordine alla regolarita', economicita', efficienza ed efficacia della gestione, agli obiettivi perseguiti, ai risultati raggiunti e agli eventuali scostamenti, anche con riferimento ai costi sostenuti e ai benefici previsti in relazione ai progetti innovativi realizzati o in corso di realizzazione".

Nota all'art. 7:

- Per il titolo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 769 del 1994 si veda nelle note all'art. 6.